

sione. Il generale Garibaldi propone in sostanza un modo di ordinamento militare della intera nazione; il che è ben altro che un'estensione della attuale legge sulla guardia nazionale. La Commissione invece ha creduto, adottando una parte di quel progetto, di conciliare la proposta dell'onorevole generale colla legge della guardia nazionale. Ma io credo che esso non sia stato in questo molto accorto, perchè neppure con ciò ha conservato un' istituzione propriamente di guardia nazionale, e ci ha pur sempre posti nella necessità di battezzare il nuovo ordinamento con un altro nome, sia o no felice quello trovato poc' anzi di *milizia cittadina*, o vogliasi chiamare *guardia mobile*, come lo stesso progetto dice all'articolo due.

Signori, dalla Commissione si ammette giustamente (mi spiace però che non interamente) che tutti i giovani possano far parte della guardia mobile nazionale; se non che a chi non è iscritto nella guardia nazionale se ne fa una mera facoltà, non un dovere; infatti si dice all'articolo 7 che la prima categoria dei componenti la medesima sarà dei volontari anche non iscritti nei ruoli della guardia nazionale.

Sicchè, signori, avverrà in genere che questa *guardia nazionale mobile* sarà composta di due elementi essenzialmente distinti; di quelli, cioè, che sono iscritti nei ruoli della guardia nazionale, che sono veramente *guardie nazionali* iscritte nella matricola di servizio attivo o di riserva; e inoltre di un altro elemento totalmente diverso (è qui ove è una innovazione radicale), di quelli che non vi sono iscritti. Quindi la nuova formazione, la speciale indole di questo corpo, esige ch'esso sia battezzato diversamente che colla denominazione di *guardia nazionale*, la quale si addice esclusivamente ai corpi in servizio attivo od in servizio straordinario, ossia ai corpi distaccati, ma sempre e per intero tratti dalle file della guardia nazionale.

Perchè si veggia quanto sia vero ciò che io dico, e che d'altronde salta agli occhi di chiunque, prego la Camera a porre mente che l'articolo 7 del progetto della Commissione dice che saranno distinti in tre categorie quelli i quali possono o debbono far parte della *guardia nazionale mobile*. E la prima categoria di chi si compone? Principalmente di volontari che possono essere anche dai 18 anni e non appartenenti alla guardia nazionale, per cui, se questi bastassero ai bisogni della patria per salvarsi dai nemici interni od esterni, questi soli si riterranno sotto l'armi senza chiamare le altre categorie.

Possono dunque trovarsi quei corpi formati per intero o quasi da persone delle quali quasi nessuna faccia parte della guardia nazionale; da persone le quali anzi, essendo le preferite, costituiranno il nerbo più sostanziale e insieme più animoso (perchè giovani e volontari) di questa guardia.

Poste queste osservazioni, io domando se sia ragionevole dare il nome di *guardia nazionale* a tali corpi. Quest'inconveniente in cui cadde il progetto, secondo me, nasce dal non aver adottato francamente il sistema proposto dal generale Garibaldi; esso impedisce, a mio avviso, qualunque sia l'opinione che noi portiamo circa l'uno e l'altro di quei progetti, di conservare un nome, il quale non si conviene che ad un corpo veramente tratto dalla guardia nazionale.

Per queste ragioni io appoggio l'opinione dell'onorevole D'Ayala, e credo che, secondo il suo concetto, col nome di *milizia cittadina* o di *guardia mobile* si debba designare questo nuovo ordinamento militare, il quale comprende la parte più energica della nostra gioventù, dei cittadini più gagliardi e valenti, senza distinzione di condizioni, sia che facciano parte della guardia nazionale, sia che in essa non siano iscritti.

PRESIDENTE. Il deputato Cugia ha facoltà di parlare.

CUGIA. Ho chiesta la parola quando l'onorevole deputato Macchi diceva che nella legge della guardia nazionale gli ufficiali non sono nominati dal Re.

Io gli faccio osservare che appunto la legge, in cui s'istituiscono i battaglioni della guardia nazionale mobile, stabilisce che gli ufficiali della guardia nazionale mobile sono nominati dal Re. E appunto mi pare che la Commissione ha quasi letteralmente trascritto l'articolo nel suo progetto di legge.

CADOLINI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato Fenzi.

FENZI, relatore. Io volevo dire soltanto che l'articolo 1° era l'articolo in discussione.

Gli onorevoli preopinanti hanno invece preso a trattare materie che avranno il loro luogo negli articoli successivi, e che, a meno di non voler ritornare sulla discussione generale, non si possa, a proposito di un articolo, venire a discutere sul merito delle misure che sono contenute negli articoli successivi, onde non riandare più e più volte sulla stessa questione.

Il primo articolo è precisamente eguale a quello dello schema di legge, quale l'ha proposto il generale Garibaldi.

Noi diciamo: la guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi.

Questo non ha niente che fare colla guardia nazionale mobile; ha che fare colla guardia nazionale ordinaria, che deve essere armata ed attivata in tutto il regno, giusta le vigenti leggi, perchè dappertutto non ha potuto ancora essere attivata ed armata.

È questa la ragione per la quale questa dichiarazione, che il generale Garibaldi aveva posta in testa alla sua legge, è parsa alla Commissione tale che vi si dovesse mantenere.

La seconda parte dell'articolo primo dice così: «salve le modificazioni rispetto ai corpi distaccati pel servizio di guerra.»

Il nome di *Guardia nazionale mobile* che si propone di dare a questi corpi viene all'articolo secondo, e tutto quello che ha detto l'onorevole D'Ayala starà benissimo nella discussione del secondo articolo, ma non ha che fare nella discussione del primo.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. Solo due parole per dare uno schiarimento sulle parole del mio amico deputato Macchi, alle quali si era riferito l'onorevole Cugia.

Voleva dire cioè che l'onorevole Macchi non aveva dichiarato che fosse un caso del tutto nuovo quello della nomina degli ufficiali fatta dal Re, ma diceva soltanto che questa nomina non era che in parte riservata al Re.

D'AYALA. Io certamente, rispettoso verso la Camera, non ho potuto, nè voluto neppure prendere discorso contro la chiusura, perchè, come può vedersi al banco presidenziale, io era scritto per parlare in merito della legge. Quando ho veduto mettersi in discussione il primo articolo, ho dovuto certamente mettere avanti la questione pregiudiziale, vale a dire sul nome di questa legge. Non si tratta di discutere sul merito, ovvero sopra argomenti che riguardano la legge; qui si tratta di cambiare il nome; e credo che noi non potremo incominciare a discutere una legge, senza averne fermata la denominazione. O si adotterà il titolo di *Guardia nazionale mobile*, ed allora certamente dovrò chinare la fronte innanzi al decreto della maggioranza, oppure la maggioranza vorrà essere più benigna e più giusta coll'ammettere un cambia-